

COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere Porto



CONVENZIONE TRA IL QUARTIERE PORTO E
CHIAVI D'ASCOLTO ASSOCIAZIONE CULTURALE

In esecuzione della determina P.G. 239312/2012.;

TRA

Il **COMUNE DI BOLOGNA - Quartiere Porto** rappresentato dal Direttore Maurizio Ferretti che interviene ai sensi dell' art. 107, comma III, del D. Lgs. n. 267/00 e dell'art. 44 dello Statuto Comunale, domiciliato per la carica in Bologna, via dello Scalo n. 21,

E

l' **Associazione Culturale CHIAVI D'ASCOLTO**, con sede in Bologna , Via degli Angeli n. 19, di seguito denominata Associazione, rappresentato dalla Legale rappresentante Massimiliano Carbone;

Premesso che:

- il Comune di Bologna ha istituito l'elenco delle Libere Forme Associative e ha disciplinato i rapporti con le medesime mediante apposito Regolamento approvato con O.d.G. 187/2005, in vigore dall'1.1.2006;
- l'iscrizione all'elenco consente l'accesso alle forme di sostegno previste dal Regolamento, in particolare l'assegnazione di beni immobili previsti in appositi elenchi;
- ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Regolamento, la Giunta e i Consigli dei Quartieri approvano, annualmente, sulla base delle disponibilità individuate dal Settore Patrimonio, l'elenco degli immobili destinabili a LFA;
- con delibera di Giunta P.G.n. 228731/2011 sono stati individuati i beni immobili destinati a sostegno delle Libere Forme Associative per l'anno 2012 tra cui l'immobile sito in Via Pier de' Crescenzi, 14;
- pertanto, il Quartiere Porto ha previsto l'assegnazione mediante bando approvato con atto PG 153423/2012 di detto immobile all' Associazione culturale Chiavi d'Ascolto;

convengono e stipulano quanto segue:



Art. 1 – Premesse – finalità

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

Scopo della presente convenzione è lo svolgimento da parte della Associazione Chiavi d'ascolto di promozione e divulgazione della cultura musicale mediante eventi ed attività che prevedano esclusivamente l'utilizzo di strumenti musicali classici.

Art. 2 – Immobili oggetto di concessione

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 viene concesso l'immobile, costituente patrimonio indisponibile del Comune, posto in Bologna, Via Pier de' Crescenzi, 14 e precisamente n. 1 vano di mq. 18,66 al piano terra e n. 3 vani di mq. 39,89 al piano primo rappresentato nella planimetria allegata (Allegato 1), come parte integrante della presente convenzione. L'immobile è assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e l'Associazione ne ha preso visione, accettandolo, senza eccezione o riserva alcuna.

Art. 3 - Vincoli alla utilizzazione dell'immobile

L'Associazione utilizzerà i locali cui al precedente art. 3 esclusivamente per svolgere le attività e per le finalità descritte al precedente art. 2, nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi.

L'Associazione si impegna a assumere la custodia dell'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia. L'Associazione assume ogni responsabilità in relazione all'uso dell'immobile, per danni alle persone o alle cose cagionati dalla attività svolta, tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità o pretesa al riguardo.

Art. 4 – Durata

La presente concessione ha durata annuale decorrente dalla sottoscrizione del presente atto.

Il Quartiere si riserva la facoltà, prima della scadenza, di rinnovare il rapporto per un anno salvo morosità dell'Associazione

Alla scadenza il bene immobile sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto all'Associazione all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza della presente convenzione, l'Associazione non provveda alla riconsegna dell'immobile libero e sgombero da persone e cose, essa sarà ritenuta unica responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

L'Associazione ha la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di mesi 6 da comunicarsi al Quartiere Porto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5 - Corrispettivo

L'ammontare del canone annuo di concessione dei locali è di Euro 2.400,55 da corrispondere al Comune in rate bimestrali anticipate di Euro 400,00 cadauna a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

La mancata corresponsione di anche una sola rata del canone pattuito comporta l'applicazione delle disposizioni regolamentari di cui al PG 2009/2012 del 2 aprile 2012 "Regolamento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali".

Art. 6 – Obblighi a carico dell' Associazione concessionaria

L'assegnatario si impegna :

- a svolgere tutte le attività di cui al progetto agli atti da intendersi qui integralmente riportate;
- al pagamento del canone bimestrale in via anticipata nell'importo indicato all'art. 5 del presente contratto;
- al pagamento delle utenze (acqua, luce, riscaldamento) per quota parte a richiesta del Comune di Bologna;

- al pagamento per quota parte delle spese di manutenzione dell'ascensore a richiesta del Comune di Bologna;
- all'ordinaria manutenzione dei locali;
- alla costante pulizia di tutti i locali e degli spazi assegnati ;
- alla pulizia dei due bagni siti al primo piano che potrà utilizzare non in via esclusiva nel corso della concessione;
- l'acquisizione di ogni e qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari allo svolgimento delle attività poste in essere nei locali concessi;

L'Associazione si obbliga:

- ad utilizzare il bene per le finalità e con le modalità indicate nella presente convenzione;
- a non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Quartiere;
- a presentare annualmente al Quartiere una relazione dettagliata sulle attività svolte, con particolare riguardo all'utilizzazione del bene concesso in relazione alle attività di cui al precedente art. 1. Il Quartiere Porto potrà richiedere ulteriori dati ed informazioni sulla utilizzazione, che l'Associazione si impegna a fornire;
- a concordare le modalità di pubblicazione dei dati ai fini di garantire la massima diffusione della conoscenza delle attività di carattere culturale, di cui all'art. 1 della presente convenzione, promosse e svolte dall'Associazione;
- a dare adeguata evidenza per il tramite dei propri strumenti comunicativi (sito internet, pubblicazioni, ecc.) di affitto pagato, % di sconto, attività svolte che motivino l'abbattimento del canone;
- a fornire a semplice richiesta ogni notizia, informazione, documentazione relativa al bene ed alle attività/servizi svolti.
- tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto inclusi bolli, l'intera imposta di registro.

Ogni variazione su qualsiasi parte dell'immobile dovrà essere preliminarmente sottoposta al Comune ed autorizzata dallo stesso.

Art. 7 - Garanzie

Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione deve versare una somma di Euro 585,50 (cinquecentoottantacinque/50) a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia del puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste nella presente convenzione.

Il deposito cauzionale sarà svincolato alla scadenza della convenzione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 8 - Responsabilità

L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza di quanto previsto dalla presente convenzione.

L'Associazione dovrà pertanto presentare le necessarie polizze assicurative entro e non oltre 15 gg dalla stipula della presente convenzione.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 9 - Decadenza della convenzione

L'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle riportate nel presente atto o la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di diverso utilizzatore, se non autorizzato dal Quartiere, e, più in generale, l'inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti punti 5,6,7, costituirà causa di decadenza dalla convenzione.

In caso di grave inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, il Quartiere potrà, previa diffida, dichiarare la risoluzione della convenzione con effetto immediato, fatte salve le eventuali azioni nei confronti dell'Associazione per il risarcimento di eventuali danni.

In caso di risoluzione della convenzione, nessun onere, rimborso o indennizzo graverà sul Comune.

Art. 10 - Facoltà di ispezione

Durante il periodo di validità della concessione il Quartiere Porto avrà facoltà di effettuare tramite proprio personale e/o personale all'uopo incaricato ispezioni e sopralluoghi al fine di verificare che l'Associazione abbia provveduto o provveda nel tempo ai propri oneri ed obblighi.

Art. 11 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero derivare dal presente contratto è competente il Foro di Bologna.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.


Art. 13 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni previste dal Regolamento Comunale sui rapporti con le libere forme associative e dal codice civile.

Bologna, li 13 ottobre 2012

IL DIRETTORE DEL QUARTIERE

Maurizio Ferretti



Il Presidente dell'Associazione

CHIAVI D'ASCOLTO


Massimiliano Carbone



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Concessionario e il Legale rappresentante di Associazione Chiavi d'Ascolto approvano specificatamente gli artt. 4, 5, 7, 8, 9

IL DIRETTORE DEL QUARTIERE


Maurizio Ferretti



Il Presidente dell'Associazione

CHIAVI D'ASCOLTO

Massimiliano Carbone




- allegato n. 1 : PLANIMETRIA CARTACEA

*Intesa su merco, scorte
con affinità fibro
di euro 5,38 e forte
su copie ufficio*


AGENZIA DELLE ATTIVITÀ - UFFICIO DI BOLOGNA 2
Registrato il 31/10/2012 Serie 3 N. 15698
pagato € 101,60
(Euro) Cat. nuovo







VIA PIER CRESCENZI n. 14



PIANO TERRA



PIANO PRIMO

-  Spazi comuni
-  Spazi piano terra – Quartiere Porto
-  Spazi piano primo – Quartiere Porto, da assegnare
-  Spazi piano interrato – Attribuiti a Settore Sistema Culturale e Giovani - Atto di indirizzo P.G. n. 1318/2012

ALLEGATO ALL' ATTO N. 15688 DEL 31/12/2012